



ACCORDO
PER LA VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA
E PER L'INVESTIMENTO IN INIZIATIVE DI
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Il presente accordo è reso efficace a partire dal 2020.

TRA

L'Università degli Studi di Messina con sede in Piazza Pugliatti, n° 1 in Messina, Partita Iva 00724160833, in persona del suo legale rappresentante, Prof. Salvatore Cuzzocrea nato a Ginevra (CH) il 11/03/1972 (di seguito per brevità "**l'Università**")

Eureka Venture Sgr SPA, società già costituita ed autorizzata da Banca d'Italia in data 17/12/2019, con sede in Milano, Via Vincenzo Monti, 8, Partita Iva 10745570969, in persona del Consigliere delegato ai Rapporti Istituzionali, Anna Amati, nata a Terni, il giorno 08/05/1965, (di seguito per brevità "**la società**")

e

(congiuntamente o individualmente Le Parti o La Parte)

Premesso che

- La **società** ha promosso la creazione di un fondo di investimento **EUREKA!FUND I – Technology Transfer** (di seguito per brevità "Eureka!Fund") dedicato esclusivamente ad investire nelle iniziative di Trasferimento Tecnologico delle Università e dei Centri di Ricerca Italiani, con focus di investimento sui Materiali Avanzati e relative applicazioni, per il quale è stato costituito un team di gestione indipendente e interdisciplinare;
- **Eureka!Fund** ha completato l'iter previsto per l'ottenimento di un investimento di € 30.000.000 da parte del Fondo Europeo degli Investimenti e di Cassa Depositi e Prestiti, nell'ambito della piattaforma "Itatech" ed è in fase avanzata di fund raising per ulteriori € 10.000.000 al fine di consentirne l'avvio e l'operatività;
- **Eureka!Fund**, ha individuato nell'Università di Messina un partner di assoluta eccellenza con cui legarsi stabilmente con un rapporto di fattiva collaborazione al fine di i) acquisire visibilità sulle aree di ricerca scientifica e ii) avere la possibilità di investire in iniziative di Trasferimento Tecnologico.
- L'Ateneo di Messina presenta, ad oggi, un sistema della ricerca, costituito da più di mille ricercatori, afferenti a 12 dipartimenti, che presenta un buon livelli di produttività scientifica in taluni ambiti, tra cui Scienze chimiche, Farmacologia, Ingegneria. L'Università può inoltre vantare un portafoglio di n° 28 brevetti, di cui 3 internazionali, e 12 imprese spin-off accreditate.
- **Eureka!Fund** intende proporsi quale partner di riferimento dell'Università nelle attività di scouting tecnologico, business planning, creazione d'impresa e investimento di proof of concept, see de venture capital in costituende e costituite società spin-off che valorizzino la ricerca scientifica e la

proprietà intellettuale dell'Università nell'ambito dei materiali e relative applicazioni in ambiti quali ad esempio energia, salute, mobilità, ambiente.

- Le Parti condividono, nell'ambito del perseguimento della loro specifica missione, i medesimi interessi ed obiettivi e si sono dichiarate disponibili a collaborare, ai termini e alle condizioni stabiliti nel presente accordo, per l'individuazione di progetti di ricerca e di innovazione che possano essere valorizzati in logica di Trasferimento Tecnologico, ossia creazione di spin-off, start-up, licensing e cessione di proprietà brevettuale.

Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

OGGETTO DELL'ACCORDO

- 1.1 **Eureka!Fund** si impegna ad investire in tutte quelle iniziative di Trasferimento Tecnologico, in ambito Materiali Innovativi e relative applicazioni, provenienti dall'Università che saranno ritenute coerenti con le politiche di investimento di **Eureka!Fund**.
- 1.2 Le parti si impegnano reciprocamente a condividere le proprie risorse per le attività di *scouting* e valutazione di tecnologie, soluzioni e brevetti sviluppati dai *team* di ricerca dell'Università, nonché degli *spin-off*, costituiti o costituendi, per risolvere le principali sfide sopra individuate.
- 1.3 L'Università si impegna a condividere con **Eureka!Fund** tutti i progetti di trasferimento tecnologico che rispondano alle sfide di cui sopra, promossi dall'Università. **Eureka!Fund** si impegna a discutere con l'Università le opportunità che di volta in volta si presenteranno, al fine di individuare le potenzialità delle tecnologie sviluppate dall'Università ed i possibili ritorni delle medesime sul mercato.
- 1.4 **Eureka!Fund**, qualora l'attività di valutazione (*due diligence*) risulti positiva, potrà esercitare il diritto di effettuare l'investimento, in coerenza con le politiche di investimento di **Eureka!Fund**, e secondo modalità che verranno condivise con l'Università o con altri possibili investitori o partner dell'iniziativa.

DURATA DELL'ACCORDO E TERMINE

- 2.1 Il presente Accordo avrà una durata pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione, salvo recesso anticipato da parte dei contraenti da comunicarsi a mezzo P.E.C. con preavviso minimo di mesi due.
- 2.2 Per l'eventuale rinnovo della convenzione stessa si dovrà procedere alla sottoscrizione di nuovi formali accordi scritti fra le parti.
- 2.1 Ogni modifica o integrazione delle condizioni del presente Accordo, perché sia valida, dovrà essere concordata tra le Parti in forma scritta.
- 2.2 Le Parti concordano che l'efficacia del presente Accordo è condizionata all'avvio effettivo di EUREKA! Fund.



ESECUZIONE E RISERVATEZZA

- 3.1 Le Parti opereranno in modo del tutto autonomo, senza essere soggette a vincoli di subordinazione. È parimenti escluso qualsiasi potere di rappresentanza di una Parte nei confronti dell'altra Parte, la quale in nessun caso potrà stipulare atti e contratti in nome e per conto dell'altra Parte.
- 3.2 Le Parti prendono atto e riconoscono che non ricorrono, rispetto al presente Accordo, gli elementi distintivi dell'accordo di collaborazione coordinata, associazione in partecipazione o altra forma di partnership o joint venture, nonché del contratto di agenzia di cui agli artt. 1742 e ss. cod. civ., la cui disciplina ritengono pertanto inapplicabile all'Accordo anche per analogia.
- 3.3 Ciascuna Parte potrà indicare nel proprio materiale di comunicazione - quale a titolo non esaustivo sito web, locandine, brochure - la collaborazione con l'altra Parte, il logo e il nome di ciascuna Parte.
- 3.4 Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza su ogni informazione, notizia o dato di cui dovessero avere conoscenza in esecuzione del presente Accordo.
- 3.5 Le Parti potranno siglare accordi specifici di riservatezza.

COMUNICAZIONI

- 4.1 Ogni comunicazione ai sensi del presente Accordo sarà effettuata mediante posta elettronica e, laddove espressamente previsto dal presente Accordo, mediante posta elettronica certificata, purché trasmessi ai seguenti indirizzi e-mail, costituenti domicili eletti:
 - quanto a **Università**: dbaglieri@unime.it;
 - posta elettronica certificata: protocollo@pec.unime.it
 - quanto a **Eureka!Fund**: a.amati@eurekaventure.it;
 - posta elettronica certificata: eureka-venture@legalmail.it.....

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 5.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati personali e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e al Regolamento 2016/679 (UE).

LEGGE APPLICABILE

- 6.1 Il presente Accordo e tutte le eventuali modifiche sono retti, regolati ed interpretati in conformità al diritto italiano.
- 6.2 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le stesse in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo, eventualmente ricorrendo agli strumenti offerti dalla normativa vigente in materia di composizione stragiudiziale delle controversie. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, entro 3 (tre) mesi ricevimento della notifica da una parte inoltrata dall'altra parte con



riguardo al mancato accordo, la questione sarà sottoposta alla giurisdizione al Tribunale di Milano, competente per qualsiasi argomento relativo all'interpretazione, l'esecuzione o risoluzione del presente accordo in base all' articolo 25 del Regolamento CE 1215/2012.

6.3 Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il presente Accordo di collaborazione ed ogni sua clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

SOTTOSCRIZIONE, REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

7.1 La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.

7.2 Il presente Atto, inoltre, è soggetto all'imposta di bollo che sarà posta a carico dell'Università, e verrà assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.

Data e Luogo _____

Università degli Studi di Messina

.....

Il Legale rappresentante

Eureka Venture SGR SpA

.....

Il Consigliere delegato